

Ricorso dell'avv. Dominique Rafoni, rappresentante in giudizio, in qualità di liquidatore della Société de Distribution mécanique et d'Automobiles (SODIMA) contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 marzo 1999

(Causa T-62/99)

(1999/C 160/48)

(Lingua processuale: il francese)

Il 2 marzo 1999, l'avv. Dominique Rafoni, rappresentante in giudizio, in qualità di liquidatore della Société de Distribution mécanique et d'Automobiles (SODIMA), residente in Aix en Provence (Francia) con l'avv. J.-Cl. Fourgoux, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. P. Schlitz, 4, rue Béatrix de Bourbon, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 5 gennaio 1999;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 1° luglio 1994, il ricorrente ha presentato alla Commissione una denuncia in base agli artt. 85 e 86 del Trattato nonché del regolamento della Commissione (CEE) n. 123/85, riguardante l'imposizione da parte della società Peugeot di un regime di concessione incompatibile con le condizioni di esenzione stabilite dal suddetto regolamento.

Il ricorrente, che ha già proposto due ricorsi per carenza intesi a far dichiarare l'inerzia della Commissione⁽¹⁾, impugna nella presente causa la decisione del 5 gennaio 1999, con cui la Commissione respinge in via definitiva la sua denuncia.

A sostegno del ricorso di annullamento, la ricorrente deduce:

- l'inadempimento dell'istituzione convenuta ai suoi obblighi di garante della concorrenza;
- la mancanza di un esame serio ed obiettivo della denuncia;
- la violazione delle forme sostanziali e lo sviamento di potere nella condotta del procedimento e dell'uso delle prove;
- la violazione del Trattato e l'errore manifesto di valutazione del diritto;
- la violazione dell'obbligo di adottare una decisione definitiva entro un termine ragionevole.

(1) Causa T-190/95 (GU C 333 del 9.12.1995, pag. 20) e Causa T-45/96 (GU C 145 del 18.5.1986, pag. 13).

Ricorso della RJB Mining plc contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 3 marzo 1999

(Causa T-63/99)

(1999/C 160/49)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 3 marzo 1999, la RJB Mining plc, con gli avv.ti Mark Brealey e Jonathan Lawrence, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Arendt & Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata per i motivi esposti nel ricorso;
- condannare la Commissione alle spese, comprese quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione del 22 dicembre 1998 [K (1998)4569 versione finale], sulle sovvenzioni accordate dalla Repubblica federale di Germania («Germania»), all'industria carboniera nel 1999, decisione che si prefigge di autorizzare la Germania ad accordare tali sovvenzioni.

Secondo la ricorrente, alcune, ma non tutte, tra le questioni sollevate nel presente ricorso sono state oggetto delle cause T-110/98⁽¹⁾ e T-12/99⁽²⁾, relative ad aiuti corrisposti all'industria carboniera rispettivamente per il 1997 ed il 1998.

Il ricorso concerne essenzialmente l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA e la decisione 3632/93/CECA⁽³⁾, che adotta una decisione-base («la decisione-base») secondo cui l'aiuto può essere approvato dalla Commissione in deroga al suddetto art. 4, lett. c).

La ricorrente fa valere che

- L'aiuto in questione non è conforme agli artt. 2-9 della decisione-base, cosicché la Commissione non è affatto competente ad approvarlo ex art. 1, n. 1, della decisione-base.
- La decisione impugnata si prefigge di approvare l'aiuto ad imprese o ad unità produttive che non possono considerarsi economicamente redditizie. Anche se, contrariamente all'opinione della ricorrente, non sussistesse alcun obbligo a carico della Commissione di dimostrare la redditività nel lungo periodo di imprese o unità produttive, la convenuta ha commesso un errore manifesto omettendo di considerare se la riduzione dei costi di produzione delle imprese o unità produttive destinatarie dell'aiuto permettesse eventualmente di ottenere la degressività degli aiuti alla luce del ribasso dei prezzi del carbone sui mercati internazionali,